

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1771)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1971
(V. Stampato n. 2763)

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(GIOLITTI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(PICCOLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 1971

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 290 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con la legge 10 febbraio 1953, n. 136.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1971, lire 75 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, lire 50

miliardi nell'anno finanziario 1974 e lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le necessarie variazioni di bilancio.